



**CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Avv. Alessandra Bruni	Presidente
Avv. Anna Maria Pitzolu	Componente
Avv. Giuseppe Vincenzo Marino	Componente Relatore

SENTENZA CAS GSN n. 2/2018

SUL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. WALTER DALDOSS (Tessera FISE n.000134/D)

Avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale emessa nel procedimento n. 02/18 e pubblicata sul sito federale il 20 aprile 2018, che - ai sensi degli artt. 1, commi 1 e 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI - applicava al signor Walter Daldoss la sanzione della sospensione per giorni 30 (trenta) da ogni attività agonistica, ex art. 6 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La decisione precitata si fondava sull'assunto che dalla relazione del Presidente di Giuria del Concorso Ippico Naz. A***** svoltosi presso lo Sporting Club Paradiso Horse&Pony di Sommacampagna (VR) nei giorni 16, 17 e 18 marzo 2018 (documento che ai sensi dell'art. 64 c. 2 del Regolamento di Giustizia FISE fa fede fino a prova contraria) si evinceva che il 16 marzo 2018 il sig. Daldoss proferiva frasi irrispettose e lesive della reputazione ed onorabilità di tutta la Giuria. Condotta offensiva che veniva ripetuta anche il giorno successivo.

Il G.S.N. inoltre chiariva che dalle risultanze processuali non si evinceva alcun ravvedimento da parte del sig. Daldoss.

Quest'ultimo con reclamo impugnava la precitata decisione asserendo di non aver mai proferito frasi offensive nei confronti della Giuria e, comunque, di aver *“più volte presentato le proprie scuse”*. Per tali motivi chiedeva, in via principale, *“che la Corte Federale di Appello in riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Voglia pervenire ad una decisione di assoluzione”*, in subordine, *“che*



l'episodio venga ridimensionato con l'applicazione unicamente del richiamo scritto emergendo pacificamente dagli atti come il Sig. Daldoss si sia comunque prodigato nell'immediatezza dei fatti a porgere comunque le sue scuse".

Ai sensi dell'art. 41, c. 5, R. G. il Presidente fissava l'udienza del 16 maggio 2018, a cui è comparsa la parte reclamante, personalmente e con l'avv. Bozzolan, il quale ribadisce di essersi molto dispiaciuto del comportamento tenuto il 16 e 17 marzo e di aver più volte manifestato le proprie scuse a tutti i membri della Giuria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla relazione del Presidente di Giuria, dott.ssa Boggiani, si evince che, il 16 marzo 2018, il sig. Daldoss affermava frasi sconvenienti nei confronti della Fise e della Giuria del precitato concorso. Più precisamente la dott.ssa Boggiani sostiene testualmente che il sig. Daldoss *"ha cominciato a ripetere con tono di voce elevato che la Fise e i giudici lo perseguitano da 20 anni, che gli abbiamo spillato un sacco di soldi, che non gli diamo tregua e che lui è stato presidente di un centro Ippico ed affini e ha già contribuito anche troppo alle casse della Federazione."* Inoltre lo stesso giorno dava della sorda alla sig.ra Menga Calabrò invitandola a comprarsi un apparecchio acustico.

Sempre dal documento precitato si evince che, il 17 marzo 2018, il signor Daldoss nell'interloquire con la Giuria la offendeva accusandoli di non essere in grado di leggere il regolamento e di non capire neanche l'italiano ed ancora, con riferimento specifico alla dott.ssa Boggiani, dichiarava che la stessa è un essere inferiore rispetto a lui.

È evidente che il sig. Daldoss, nel proferire tali considerazioni, ha leso l'onorabilità e la reputazione sia della Fise che della Giuria del Concorso Ippico. Conseguentemente lo stesso è incorso nella violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 10 dello Statuto FISE e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI ovvero nella violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, nonché del divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio della F.I.S.E. e degli Ufficiali di Gara.



Federazione Italiana Sport Equestri

Ai fini della corretta quantificazione della sanzione si deve tener conto che il sig. Daldoss, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso e da quelle rilasciate dalla sig.ra Teatini, si è scusato per le espressioni offensive. In virtù di ciò si reputa opportuno ridimensionare la sanzione da ogni attività agonistica, ex art. 6, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, che il GSN.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 02/18 e pubblicata sul sito federale il 20 aprile 2018, in parziale accoglimento del reclamo del sig. Daldoss, riduce la sanzione della sospensione a giorni 15

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16 maggio 2018.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Alessandra Bruni

Presidente

F.to Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente

F.to Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente Relatore